RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 242/85 *

I — Gli antefatti

1. *La regolamentazione di cui è causa*

Le pensioni di invalidità dei dipendenti delle Comunità europee sono concesse in base all'art. 78 dello « statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo « statuto »).

Ai sensi del primo comma di questo articolo, il dipendente « ha diritto ad una pensione d'invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale, che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera ».

L'art. 78 contempla due regimi, che variano a seconda dell'origine dell'invalidità.

In primo luogo, ai sensi del 2° comma, allorché « l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio professionale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione di invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario ».

In secondo luogo, ai sensi del 3° comma, « se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età ».

Per stabilire se un dipendente si trovi nell'incapacità di svolgere le proprie mansioni, nonché l'origine di tale incapacità, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: « l'APN ») deve richiedere il parere di una commissione di invalidità, la quale, come dispone l'art. 7 dell'allegato II dello statuto, si compone di tre medici. Il primo viene designato dall'istituzione di appartenenza del dipendente interessato, il secondo dall'interessato stesso, e il terzo di comune accordo dagli altri due medici.

Nel caso in cui il dipendente sia colpito da invalidità permanente totale derivante da infortunio o da malattia professionale, l'art. 73, n. 2, lett. b), dello statuto dispone, inoltre, il versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo.

Il predetto art. 73, n. 2, lett. b), dello statuto ha trovato esecuzione con la « regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortuni e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee ». Tale regolamentazione definisce, agli artt. 21 e 23, il procedimento da seguire per l'accertamento dell'esistenza di un infortunio o di una malattia di origine professionale. In essa è disposto che, prima di adottare una decisione, l'APN ne notifichi al dipendente interessato il progetto, unitamente alle conclusioni del medico o dei medici designati dall'istituzione. Il dipendente dispone di un termine di 60 giorni per chiedere la convocazione di una commissione medica. Le regole che presiedono alla composizione di quest'ultima sono identiche a quelle valevoli per la commissione di invalidità.

* Lingua processuale: il francese.

2. *L'origine della controversia*

Il sig. Geist, dipendente della Commissione, è un ingegnere particolarmente specializzato nel ramo nucleare. Dopo aver lavorato per un certo periodo di tempo nei programmi di ricerca avanzata, egli veniva trasferito al Centro di Ispra. Il Geist, ritenendo di essere sottoutilizzato se non addirittura privato di qualsiasi funzione effettiva, non accettava questa nuova assegnazione. In ogni caso, i problemi determinati da questo trasferimento erano all'origine di diversi ricorsi del Geist dinanzi alla Corte di giustizia. A parere del Geist, infatti, tali problemi comportavano gravi conseguenze sulla sua salute, il che lo induceva a interrompere, di propria iniziativa, ogni attività professionale a partire dal 1976.

Quest'astensione dal lavoro induceva la Commissione a convocare, nel 1978, una prima commissione di invalidità, per accertare se il Geist potesse comprovare un'invalidità tale da impedire l'esercizio delle sue mansioni. Questa commissione accertava che il Geist era idoneo al servizio, ma riconosceva altresì che sarebbe stato forse auspicabile assegnarlo ad una sede diversa da Ispra. I tentativi di assegnarlo ad un nuovo posto non sortivano però alcun effetto.

Prolungandosi l'assenza del Geist, nel giugno 1980, veniva convocata una nuova commissione di invalidità. Quest'ultima confermava l'idoneità al servizio del Geist, sicché il 5 dicembre 1980 l'APN invitava lo stesso a riprendere la sua attività. Poiché il Geist non si conformava a tale invito il suo stipendio, a norma dell'art. 60 dello statuto, veniva sospeso a partire dal 1° gennaio 1981. Malgrado ciò, il Geist persisteva nel suo rifiuto di tornare al lavoro e presentava regolarmente dei certificati medici che, a suo parere, giustificavano questa sua assenza. Visto il comportamento del Geist, veniva costituita una terza commissione di invalidità. Quest'ultima riteneva che i certificati medici presentati non giustificavano l'assenza del Geist dal dicembre 1980 al gennaio 1983, data in cui la suddetta commissione pronunciava il suo parere.

Il Geist presentava dei nuovi certificati medici fino al 22 febbraio 1984, giorno in cui presentava domanda di collocamento a riposo anticipato e di concessione del « beneficio dell'applicazione dell'art. 78 dello statuto del personale e del regime corrispondente della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia e d'infortunio ».

Questa domanda comportava la costituzione, nel giugno 1984, di una quarta commissione d'invalidità, con il compito, in primo luogo, di dare una valutazione sull'invalidità del Geist, e, in secondo luogo, di statuire sulla validità dei certificati medici prodotti dal Geist dopo il gennaio 1983.

3. *Lo svolgimento dei lavori della commissione d'invalidità*

A rappresentarlo in seno a questa commissione, il Geist designava il prof. Warter, mentre la Commissione sceglieva il dr. Siddons. A norma dello statuto, questi due medici designavano di comune accordo il prof. Singer per completare la Commissione.

Quest'ultima depositava le proprie conclusioni il 19 luglio 1984.

Essa riconosceva che il ricorrente era affetto da invalidità permanente riconosciuta come totale, che lo poneva nell'impossibilità di esercitare mansioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera, e che pertanto egli era tenuto a sospendere il suo servizio presso la Commissione.

Quanto alla causa di quest'invalidità, la commissione rinviava ad un foglio separato. Su quest'ultimo era precisato che « risulta che lo stress professionale ha influito sull'in-

validità del sig. Geist, tuttavia, non esistendo nel suo caso un'incidenza sostanziale in relazione a questo problema, la commissione ha ritenuto che una soluzione di tale questione non fosse giustificata ».

Peraltro, la commissione riconosceva che « i certificati medici presentati dopo il gennaio 1983 erano validi e attestavano l'incapacità al lavoro del sig. Geist a partire dal 1° giugno 1983 fino alla data odierna ».

Sulla base di queste conclusioni, il 27 luglio 1984, l'APN accordava al Geist il collocamento a riposo con una pensione di invalidità calcolata a norma dell'art. 78, 3° comma, dello statuto. Nella fattispecie, l'ammontare di questa pensione è pari al 70% dello stipendio base del Geist. Peraltro, l'APN ripristinava il diritto del Geist alla retribuzione a decorrere del 1° giugno 1983.

Il 20 novembre 1984 il Geist proponeva un reclamo contro queste due decisioni dell'APN, reclamo che veniva respinto in data 29 aprile 1985.

Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 5 agosto 1985.

II — Conclusioni delle parti

1. Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione dell'APN del 27 luglio 1984, mediante la quale il ricorrente veniva collocato a riposo con una pensione d'invalidità calcolata a norma dell'art. 78, 3° comma, dello statuto;

— annullare la decisione dell'APN del 27 luglio 1984, mediante la quale veniva ripristinato il diritto del ricorrente alla retribuzione solo a decorrere dal 1° giugno 1983;

— annullare la decisione esplicita di rigetto con cui la Commissione delle CC. EE. respingeva il reclamo amministrativo proposto dal ricorrente il 20 novembre 1984, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale;

— condannare la convenuta, a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, al pagamento delle spese giudiziali nonché, a norma dell'art. 73, lett. b), del regolamento stesso, delle spese indispensabili sostenute dal ricorrente ai fini del procedimento, ed in particolare delle spese di domiciliazione, di viaggio, di soggiorno e degli onorari di avvocato.

2. La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— decidere sulle spese secondo giustizia.

III — Mezzi e argomenti delle parti

1. *Sulla ricevibilità*

Nel controricorso, la *Commissione* sostiene che il ricorso è irricevibile solo in quanto esso è diretto contro la decisione dell'APN del 27 luglio 1984, notificata il 10 agosto 1984, con cui viene ripristinato il pagamento dello stipendio del ricorrente dal 1° giugno 1983. Infatti, l'altra decisione adottata il 27 luglio 1984, con cui il ricorrente era collocato a riposo con una pensione d'invalidità, calcolata a norma dell'art. 78, 3° comma, dello statuto, era stata notificata al ricorrente il 27 luglio 1984. Il reclamo proposto avverso questa decisione in data 20 novembre 1984 sarebbe, di conseguenza, tardivo, il che comporta l'irricevibilità del ricorso per quanto riguarda questa decisione.

Il *ricorrente*, nella replica, cita una lettera indirizzata al direttore del Centro di Ispra dalla quale risulta che il Geist, in tempore non suspecto, non aveva ricevuto copia del foglio allegato alla relazione della commissione d'invalidità. Soltanto il 20 agosto 1984, prendendo visione di questo foglio separato, egli era stato pienamente informato delle conclusioni della commissione d'invalidità e aveva quindi appreso l'esatto contenuto della decisione del 27 luglio 1984. Il reclamo è stato quindi presentato in termini, e il ricorso sarebbe pertanto interamente ricevibile.

Nella sua controreplica, la *Commissione* modifica la propria posizione e ammette che il ricorso è ricevibile per intero.

2. *Sul primo mezzo, attinente alla violazione dell'art. 23 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, per il fatto che la commissione medica non era composta da tre medici*

Il *ricorrente* fa rilevare innanzitutto che, sebbene il mezzo non sia stato formulato nel reclamo, esso può ugualmente essere dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte. Infatti, risulta dalla giurisprudenza costante della stessa che le parti non sono vincolate dalla formulazione del reclamo quanto ai mezzi e agli argomenti dedotti dinanzi alla Corte, qualora le domande ad essa presentate non modifichino né i motivi, né l'oggetto del reclamo.

Precisato ciò, il ricorrente sostiene che in apparenza il dr. Siddons non è in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione belga per l'esercizio della medicina in Belgio. Ne consegue che salvo prova contraria, il Siddons esercita la professione medica in Belgio illegalmente e non può quindi essere considerato medico.

D'altro canto, il ricorrente fa rilevare che il certificato prodotto dal Siddons attesta sì la sua iscrizione all'ordine professionale dei medici in Gran Bretagna, ma da una data posteriore a quella della riunione della commissione di invalidità che aveva esaminato il ricorrente, e cioè solo dal 6 agosto 1984.

Stando così le cose, il ricorrente ritiene che la commissione d'invalidità riunitasi il 19 luglio 1984 fosse irregolarmente costituita, dal momento che la stessa non era composta da tre medici e non poteva pervenire a conclusioni valide ai sensi dello statuto.

La *Commissione* ritiene innanzitutto che il primo mezzo sia irricevibile in quanto non era stato dedotto nel reclamo ma bensì, per la prima volta, nell'atto introduttivo del ricorso.

Quanto al merito del mezzo, la Commissione osserva che la questione se i medici di nazionalità britannica e francese, che facevano parte della commissione d'invalidità, fossero in possesso dei requisiti imposti dalla legislazione belga per potersi stabilire in Belgio o effettuare ivi prestazioni mediche a carattere saltuario è del tutto distinta da quella se gli interessati avessero la qualità di medici ai sensi dell'art. 7 dell'allegato 2 dello statuto. La questione è dunque irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia. Chiarito ciò, la Commissione ritiene che ogni dipendente da essa assunto debba poter svolgere i compiti che gli sono affidati senza un'autorizzazione o nulla osta preliminare di una qualsiasi autorità dello Stato dove si trova la sua sede di servizio. Qualsiasi differente soluzione rischia di mettere in discussione l'indipendenza della Commissione. Nella fattispecie, la Commissione rivela che la partecipazione di un medico dipendente ai lavori di una commissione di invalidità rientra nella sfera dei compiti che gli sono attribuiti.

Peraltro, la Commissione esibisce diversi documenti dai quali risulta che il dr. Siddons era iscritto all'ordine dei medici inglese ad una data di gran lunga anteriore a quella del 6 agosto 1984.

3. *Sul secondo mezzo, secondo cui le conclusioni della commissione di invalidità sono irrilevanti in quanto incomplete e fondate su informazioni erronee fornite dal sig. Pincherle*

Il *ricorrente* afferma, innanzitutto, che il compito affidato alla commissione di invalidità era impreciso, non avendo l'APN dato alla commissione di invalidità l'incarico di decidere sull'origine professionale della malattia. Il ricorrente ammette di non avere espressamente richiesto l'applicazione dell'art. 78, 2° comma, dello statuto, ma sottolinea il fatto che diversi passaggi della sua lettera di domanda di pensionamento evidenziano che tale era la sua intenzione. Comunque sia, l'APN, in base al dovere di sollecitudine che ad essa incombe, avrebbe dovuto chiedere al ricorrente di precisare se egli intendeva essere collocato a riposo a norma dell'art. 78, 2° comma, dello statuto, oppure a norma dell'art. 78, 3° comma, dello stesso.

In secondo luogo, il ricorrente critica il fatto che il fascicolo consegnato ai membri della commissione d'invalidità era incompleto. Infatti, per prima cosa, tutti i certificati medici redatti a partire dal 1976 avrebbero dovuto essere sottoposti alla commissione d'invalidità, il che non si è verificato. D'altro canto, delle undici certificazioni mediche redatte a partire dal gennaio 1983 (epoca della riunione della precedente commissione d'invalidità), soltanto i certificati del 7 giugno 1983, del 24 agosto 1983 e del 5 gennaio 1984 sono stati trasmessi alla commissione di invalidità. Il ricorrente sostiene che, alla luce di quanto sopra, era possibile per la commissione di invalidità pronunciarsi validamente sulle cause dell'andamento del suo stato di salute sul piano psichico e fisico e ricercare le cause reali dell'invalidità che lo aveva colpito.

In terzo luogo il ricorrente segnala il fatto che la commissione d'invalidità ha sentito il parere del sig. Pincherle, capo della divisione « statuto » della DG IX della Commissione, mentre questa presenza non è contemplata né dallo statuto, né da alcun regolamento adottato in esecuzione dello stesso. Il ricorrente ritiene che tale presenza fosse del tutto incompatibile con la segretezza assoluta che deve informare tutti i lavori di una commissione di invalidità. Il ricorrente se ne preoccupa tanto più in quanto, come pare, il sig. Pincherle non ha pienamente informato i membri della commissione di invalidità delle possibilità offerte dallo statuto e, più precisamente, non ha fatto menzione dell'art. 73 dello statuto. Il Pincherle non ha richiamato l'attenzione dei membri della commissione di invalidità sui vantaggi che il Geist avrebbe ottenuto dall'imputabilità della sua invalidità ad un'origine professionale. Peraltro, il ricorrente si stupisce del fatto che il sig. Pincherle, per motivi non chiari, abbia fissato al 1° giugno 1983 la data dalla quale i certificati medici depositati dal Geist erano validi, e quindi la data a partire dalla quale veniva ripristinato il suo stipendio.

Da parte sua, la *Commissione* insiste prima di tutto sul fatto che il Geist, nella sua domanda di collocamento a riposo, non aveva né esplicitamente né implicitamente richiesto di fruire dell'art. 78, 2° comma, dello statuto. La Commissione sottolinea anche il fatto che il dr. Warter, che rappresentava il ricorrente in seno alla commissione di invalidità, non aveva cercato di ottenere precisazioni sul compito affidato a quest'ultima. La Commissione, in ogni caso, sostiene che anche se l'interessato avesse espressamente invocato il beneficio dell'art. 78, 2° comma, dello statuto, non avendo egli più prestato servizio dal 1976, essa non avrebbe dovuto seguirlo su questa via, e sostiene inoltre che le precedenti commissioni di invalidità avevano espresso il parere secondo cui, dal punto di vista medico, l'interessato era idoneo all'esercizio delle proprie mansioni.

In secondo luogo, la Commissione avverte che non era necessario presentare alla commissione di invalidità i certificati medici anteriori al gennaio 1983, poiché questi certificati erano già stati esaminati dalle precedenti commissioni d'invalidità. Per quanto riguarda i certificati medici trasmessi dal ricorrente dopo il 31 gennaio 1983, la Commissione ammette che essi non figuravano nel fascicolo messo a disposizione dei membri della commissione di invalidità. Tuttavia, a parere della Commissione, non ne è risultato alcun pregiudizio per il ricorrente. Infatti, degli otto certificati in oggetto, sei provenivano dal dr. Warter, che pertanto era in grado di colmare quella che egli riteneva una lacuna nell'informazione degli altri membri della commissione di invalidità. Allo stesso modo, il dr. Warter poteva mettere a disposizione degli stessi gli altri due certificati redatti da un medico olandese che aveva in cura il ricorrente. Per la Commissione, del resto, non è affatto pacifico che dette certificazioni comprovassero la temporanea incapacità al lavoro del ricorrente nel periodo 1° febbraio — 31 maggio 1983. Ancor più decisiva, in ogni caso, è la circostanza secondo cui il dr. Warter ha partecipato ai lavori della commissione accettando di sottoscrivere le conclusioni.

Infine, la Commissione ammette che il sig. Pincherle è stato sentito dai membri della commissione d'invalidità e che, inoltre, questo funzionario ha dichiarato che, « tenuto conto dell'anzianità di servizio del sig. Geist, la sua pensione sarà pari al 70% del suo stipendio base, sia essa calcolata in base all'art. 78, 2° comma, dello statuto, o in base all'art. 78, 3° comma, dello stesso ». Infine, anche se il Pincherle non ha commentato l'art. 73 dello statuto dinanzi ai membri della commissione d'invalidità, ciò è avvenuto unicamente per il fatto che l'APN non riteneva che le fosse stata rivolta una domanda di concessione di una pensione di invalidità di origine professionale. L'APN, in ogni modo, avrebbe considerato fuori luogo una domanda in tal senso, dato che il ricorrente era costantemente assente da parecchi anni. Del resto il sig. Pincherle aveva citato la data del 1° giugno 1983 come data d'inizio dell'invalidità in quanto aveva richiamato l'attenzione dei membri della commissione d'invalidità sulla seconda parte del loro incarico, che consisteva nell'accertare se il ricorrente potesse essere considerato regolarmente assente dal servizio per motivi di salute tra il 31 gennaio 1983 e il 19 luglio 1984, data di convocazione della commissione di invalidità. Ebbene, si dà il caso che il primo certificato medico rilasciato a norma dell'art. 59, n. 1, dello statuto fosse quello del 7 giugno 1983, che copriva il periodo 1° giugno 1983 — 31 agosto 1983.

R. Joliet
giudice relatore